

FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

Composta da:

Avv. Paola Potenza	Presidente, Estensore
Avv. Guido Lombardo	Componente
Avv. Paolo De Matteis	Componente

con l'assistenza della Dott.ssa Claudia Piccirilli, in qualità di Segretario degli Organi di Giustizia, il giorno 13 gennaio 2026, presso la Federazione Pugilistica Italiana (FPI), ha adottato la seguente

DECISIONE

nel procedimento promosso con reclamo depositato in data 25 novembre 2025 dal sig. Francesco Ciminale (matr. n.107), tesserato FPI in qualità di Commissario di Riunione, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cassino

AVVERSO

la Decisione del Tribunale Federale n. 26/2025 – Procedimento n. 08/FPI/2025, pubblicata in data 10 novembre 2025, nella parte in cui, nei confronti del sig. Francesco Ciminale, è stata irrogata la sanzione della sospensione da ogni attività agonistica e federale per la durata di 60 (sessanta) giorni, per aver, nella qualità di Commissario di Riunione, omesso di verificare la regolarità del tesseramento degli atleti e di impedire lo svolgimento di incontri non consentiti, in violazione degli artt. 1, 54 e 55 del Regolamento di Giustizia FPI, dell'art. 1, comma 8, dello Statuto federale e dell'art. 4 del Regolamento dei Commissari di Riunione.

* * *

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di deferimento la Procura Federale ha contestato, a seguito di segnalazione della Segreteria degli Organi di Giustizia della FPI, a più soggetti tesserati e affiliati, e segnatamente ai sigg. Francesco Ciminale (matr.n.107), Francesco Pizzo (matr. n. 2787) e Nicola Sorvillo (matr. n. 38614), nonché alle società A.S.D. Pugilistica Pizzo (cod. aff. 1967) e A.S.D. Tifata Boxe (cod.aff. 238), di aver posto in essere condotte disciplinarmente rilevanti in relazione allo svolgimento della manifestazione pugilistica tenutasi a San Prisco il 16 febbraio 2025, con riferimento all'effettuazione di incontri tra atleti privi dell'anzianità minima di tesseramento prevista dal Regolamento del Settore Pugilato Olimpico.

In particolare, al sig. Francesco Ciminale, nella qualità di Commissario di Riunione, veniva contestato di aver autorizzato lo svolgimento di due incontri cui avevano partecipato atleti non ancora in possesso dei requisiti federali, omettendo di verificare la regolarità delle date di primo tesseramento e di impedire lo svolgimento di incontri non consentiti, attività espressamente rientrante nelle competenze del Commissario di Riunione.

Ai sigg. Francesco Pizzo e Nicola Sorvillo, in qualità di tecnici, veniva contestata la responsabilità per aver consentito e agevolato la partecipazione dei rispettivi atleti agli incontri in violazione delle norme federali, mentre alla società A.S.D. Pugilistica Pizzo veniva ascritta la responsabilità oggettiva per le

condotte poste in essere dai propri tesserati, e alla società A.S.D. Tifata Boxe veniva ascritta la responsabilità diretta in relazione all'organizzazione della manifestazione e alla gestione degli incontri irregolari. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale Federale riteneva fondate le contestazioni e accertava la responsabilità disciplinare di tutti i soggetti deferiti, irrogando, tra le altre, al sig. Francesco Ciminale la sanzione della sospensione da ogni attività agonistica e federale per la durata di 60 (sessanta) giorni.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo esclusivamente il sig. Francesco Ciminale, deducendo in sintesi:

- (i) l'erronea attribuzione in capo al Commissario di Riunione di responsabilità già esercitate dal Comitato Regionale mediante il rilascio del nulla osta;
- (ii) la sproporzione della sanzione rispetto al ruolo concretamente svolto e al trattamento sanzionatorio riservato agli altri soggetti coinvolti.

Con provvedimento presidenziale veniva fissata l'udienza di discussione per il 22 dicembre 2025.

All'udienza indicata sono intervenuti il Procuratore Federale, dott. Salvatore Alemanno, e l'Avv. Antonio Cassino, difensore del reclamante, collegato da remoto tramite la piattaforma Zoom in uso alla Federazione. In tale sede, il difensore del sig. Ciminale rinunciava espressamente al primo motivo di reclamo, insistendo unicamente sulla censura relativa alla misura della sanzione, chiedendone la rideterminazione. Il Procuratore Federale si riportava alla decisione impugnata, ritenendola corretta sia nell'accertamento dei fatti sia nella determinazione della sanzione irrogata, chiedendone la conferma.

La Corte disponeva il rinvio per conclusioni all'udienza del 13 gennaio 2026.

In tale occasione sono comparsi il Procuratore Federale, dott. Salvatore Alemanno e l'Avv. Antonio Cassino, in rappresentanza e difesa del sig. Ciminale, entrambi presenti in collegamento da remoto tramite la piattaforma Zoom. Sia il difensore del reclamante che il Procuratore Federale si riportavano alle conclusioni già rassegnate all'udienza del 22 dicembre 2025.

Il Collegio, preso atto, tratteneva la causa in decisione.

* * *

DIRITTO

Il reclamo è parzialmente fondato, limitatamente alla rideterminazione della misura della sanzione.

Va preliminarmente rilevato che, all'udienza del 22 dicembre 2025, il difensore del sig. Ciminale ha rinunciato al primo motivo di reclamo, concernente la pretesa valenza assorbente del nulla osta rilasciato dal Comitato Regionale. Il Collegio ritiene, nondimeno, opportuno esaminare comunque la correttezza della qualificazione giuridica della condotta, in quanto rilevante ai fini della complessiva valutazione della responsabilità disciplinare.

La Decisione del Tribunale Federale n. 26/2025 risulta corretta sia nell'accertamento dei fatti sia nella qualificazione giuridica della condotta ascritta al reclamante.

È pacifico in atti che il sig. Francesco Ciminale, nella qualità di Commissario di Riunione designato per la manifestazione pugilistica svoltasi a San Prisco il 16 febbraio 2025, abbia autorizzato lo svolgimento di due incontri cui partecipavano atleti non ancora in possesso dell'anzianità minima di tesseramento prevista dalla normativa federale, omettendo di verificare la regolarità delle relative posizioni e di impedire lo svolgimento di incontri non consentiti.

Tale condotta integra una violazione diretta dei doveri funzionali propri del Commissario di Riunione, figura che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento dei Commissari di Riunione, riveste una posizione di garanzia autonoma e non delegabile in ordine alla regolarità dello svolgimento della manifestazione



sportiva. Il Commissario di Riunione costituisce, infatti, l'ultimo presidio di legalità prima dell'inizio degli incontri ed è titolare di un potere-dovere di verifica concreta e attuale della posizione degli atleti, comprensivo dell'obbligo di impedire lo svolgimento di competizioni non conformi alla normativa federale. In particolare, l'art. 4, comma 3, lett. j), del Regolamento dei C.d.R. attribuisce espressamente al Commissario il compito di *"controllare la validità dei documenti e delle operazioni del peso, nonché le iscrizioni e le qualifiche dei pugili, ivi inclusa la data del tesseramento, segnalando e impedendo l'effettuazione di incontri non consentiti"*. Tale disposizione affida a detto tesserato una funzione di garanzia finale, imponendogli di verificare che, prima di salire sul ring, ogni pugile abbia effettivamente diritto a combattere, con il potere-dovere di disporre il blocco immediato di eventuali incontri irregolari. Nel caso di specie, è emerso chiaramente come il sig. Ciminale non abbia assolto ai propri doveri di controllo. Egli, pur presente alla riunione di San Prisco del 16 febbraio 2025, autorizzava l'inizio dei due incontri irregolari senza accertare l'idoneità dei pugili a parteciparvi, omettendo così l'esercizio delle verifiche che la normativa federale gli imponeva in via diretta e personale.

Correttamente, pertanto, il Tribunale Federale ha escluso che il rilascio del nulla osta da parte del Comitato Regionale potesse valere quale causa di esonero della responsabilità del reclamante, dovendo il sistema dei controlli federali essere inteso come strutturato su livelli distinti e concorrenti, ciascuno dei quali risponde delle omissioni afferenti alla propria sfera di competenza.

Parimenti condivisibile è il richiamo operato dal primo giudice ai principi di tutela della salute e dell'incolumità degli atleti, espressamente sanciti dall'art. 1 dello Statuto federale. Le prescrizioni in materia di anzianità minima di tesseramento non hanno carattere meramente formale, ma assolvono a una funzione sostanziale di prevenzione del rischio, assicurando che l'accesso all'attività agonistica avvenga solo dopo un periodo minimo di preparazione e controllo. In tal senso si è espressa la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la quale, con Decisione n. 6/2025, ha affermato che la disciplina dell'anzianità minima di tesseramento costituisce presidio essenziale di tutela della salute degli atleti e non può essere considerata mero adempimento formale, imponendo ai soggetti preposti al controllo un rigoroso obbligo di verifica prima dell'effettuazione degli incontri.

La violazione di tali prescrizioni integra, pertanto, una condotta oggettivamente rilevante sul piano disciplinare, indipendentemente dalla produzione di conseguenze lesive concrete, essendo sufficiente la creazione di una situazione di rischio non consentita.

Quanto alla determinazione della sanzione, il reclamante, ha insistito in sede di discussione sulla sproporzione della sospensione inflitta rispetto al ruolo concretamente svolto e al trattamento sanzionatorio riservato agli altri soggetti coinvolti nel procedimento.

Sul punto, il Collegio osserva che la responsabilità disciplinare del Commissario di Riunione discende dalla violazione di obblighi funzionali propri e autonomi, connessi alla posizione di garanzia rivestita, e non richiede una comparazione in termini di *"maggiore o minore responsabilità"* rispetto ad altri soggetti coinvolti nell'organizzazione della manifestazione. Ciascun tesserato risponde, infatti, delle violazioni riconducibili alla propria sfera di competenza.

Il ruolo del Commissario di Riunione, quale ultimo presidio di legalità prima dello svolgimento degli incontri, giustifica l'applicazione di una sanzione adeguata alla centralità della funzione esercitata, anche a prescindere dal contributo causale di altri soggetti.

Ne deriva che la sanzione della sospensione irrogata dal Tribunale Federale risulta correttamente fondata sul piano dei criteri astratti di commisurazione, avuto riguardo alla gravità oggettiva della condotta e alla qualifica rivestita dal reclamante, che impone un elevato standard di diligenza in ragione della funzione di garanzia esercitata.



Tuttavia, nell'esercizio dei poteri propri del giudice di appello, il Collegio ritiene equo procedere a una parziale rideterminazione della misura della sanzione, valorizzando alcuni elementi che, pur non idonei a escludere la responsabilità disciplinare, possono incidere sulla concreta graduazione del trattamento sanzionatorio.

In particolare, assume rilievo l'assenza di precedenti disciplinari specifici in capo al reclamante, nonché il fatto che la violazione, pur grave, si inserisce in un contesto organizzativo caratterizzato dal concorso di più soggetti nella gestione della manifestazione sportiva, senza che emerga una condotta dolosamente orientata all'elusione delle regole federali, dovendosi altresì valorizzare il comportamento processuale complessivamente improntato a correttezza e collaborazione.

In tale prospettiva, ferma restando la piena responsabilità disciplinare del sig. Ciminale, la sanzione può essere congruamente rideterminata nella sospensione da ogni attività agonistica e federale per la durata di 45 (quarantacinque) giorni, misura ritenuta idonea a perseguire le finalità proprie della giustizia sportiva, sia sotto il profilo afflittivo sia sotto quello preventivo e dissuasivo, senza eccedere rispetto alla concreta incidenza della condotta accertata.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal sig. Francesco Ciminale avverso la Decisione del Tribunale Federale n. 26/2025, dichiara il reclamo parzialmente fondato, limitatamente alla rideterminazione della misura della sanzione, e per l'effetto conferma la responsabilità disciplinare del reclamante, ma ridetermina la sanzione della sospensione da ogni attività agonistica e federale nella durata di 45 (quarantacinque) giorni.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia.

Così deciso, all'unanimità, in Roma, 13 gennaio 2026.

Avv. Paola Potenza – Presidente, Estensore

Avv. Guido Lombardo

Avv. Paolo De Matteis